

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
 e il sussidiamento delle opere di colonizzazione
 in località Marcio, Piano di Magadino, Comune di Locarno,
 di proprietà del Patriziato di Frasco

(del 5 febbraio 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Patriziato di Frasco, nel febbraio del 1957, domandava all'Ufficio cantonale delle bonifiche, la possibilità di eseguire opere di colonizzazione sul terreno di sua proprietà situato in località « Marcio », Piano di Magadino, Comune di Locarno.

Lo scopo, quello di valorizzare i 41.000 mq di terreno con la costruzione di una stalla e annessa casa colonica, da affittare in seguito a una giovane famiglia patrizia della Valle Verzasca. La lodevole iniziativa del Patriziato di Frasco è stata pure accolta dalle Autorità federali nel sopralluogo del 12 giugno 1957, con la condizione di aumentare l'area di colonizzazione con ulteriori terreni in affitto a lunga scadenza, per meglio potenziare le possibilità di esistenza di una famiglia di agricoltori. In linea di massima venivano pure stabilite le condizioni da rispettare nel progetto dei fabbricati, di cui il signor arch. G. Ferrini in Lugano si assumeva la progettazione.

Dopo trattative con i proprietari vicini, il Patriziato di Frasco poteva ottenere, con affitti decennali e diritto di prelazione i seguenti terreni :

da Dughi Vittorino fu Giuseppe, Gordola,	parcella 4371	mq. 16.871
da Mondada Giuseppe fu Quirico, Minusio,	parcella 4373	mq. 6.416

Totale mq. 23.287

che sommati con i mq. 41.003 in proprietà, garantiscono alla nuova azienda una superficie coltiva di mq. 64.290 (vedi allegato 1).

Planimetricamente, la casa e la stalla sono state, per ovvie ragioni, tenute separate, ma in corso di tempo è sempre possibile, con un portico rimessa, ottenere un congiungimento e creare così una corte rurale, riparata dal vento del nord. L'orientazione dei locali abitabili e della stalla risulta idonea e così pure il disimpegno dei vari servizi. Data la natura del terreno e la zona, nel progetto della casa sono stati esclusi locali anche parzialmente interrati.

La casa è a due piani; al pian terreno una vasta cucina che serve anche da soggiorno e un'ulteriore locale che può essere utilizzato secondo le necessità della futura famiglia; una piccola cantina ripostiglio trova posto nel vano della scala che porta al primo piano; qui sono ricavate due camere da letto e il gabinetto con bagno.

Come si constata si è voluto oggi mantenere la casa in limiti modesti; è però previsto e possibile ottenere un facile ampliamento verso nord, predisponendo già nei muri maestri le future aperture di comunicazione tanto al piano terreno quanto al primo piano. La costruzione è interamente eseguita in mattoni isolazione tipo « Melide », su zoccolo rialzato in muratura a faccia vista; impalcature del tipo in cemento armato, misto; tetto in tegole su appropriata carpenteria in legno; le rifiniture interne e le installazioni ridotte al minimo indispensabile, ma di buona esecuzione e complete per tutti i servizi.

La stalla è del tipo longitudinale, con portelle di afforaggiamento che si aprono nel fienile a terra. Può contenere 12 capi grossi più un reparto per 4 man-zette. I muri perimetrali sono eseguiti con mattoni isolamento del tipo « Melide », spess. cm. 25 ; impalcatura della stalla in cemento armato misto ; tetto in tegole su idonee capriate, studiate in modo da evitare pilastri nel reparto del fienile. Le installazioni previste sono conformi alle attuali esigenze costruttive e igieniche. I lavori sono completati dalla costruzione della fossa del colaticcio della capacità utile di ca. mc. 40, con sovrastante concimaia.

Per il servizio dell'acqua potabile si deve necessariamente provvedere a captare quella del sottosuolo e mediante gruppo pompa — motore elettrico, abbinati a deposito con dispositivo automatico e a pressione — distribuire l'acqua alla casa e alla stalla.

Il preventivo di spesa è stato riveduto e contenuto in Fr. 83.000,— e più precisamente :

a) stalla e annessi	Fr. 45.945,75
b) casa colonica	» 32.454,65
c) competenze UBC ca. 1 %	» 700,—
d) imprevisti ca. 5 %	» 3.899,60
	<u>Totale Fr. 83.000,—</u>

Durante le pratiche preliminari abbiamo già sottoposto alle Autorità federali la situazione finanziaria del Patriziato e le proposte di partecipazione.

Con lettera del 21 maggio, le Autorità federali accettano il progetto e il preventivo di massima e dichiarano di corrispondere la quota del 25 % pari a quella cantonale (vedi in atti).

Per quanto esposto vi proponiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di stanziare a favore del Patriziato di Frasco, per le opere di colonizzazione « Al Marcio », Piano di Magadino, Comune di Locarno, un sussidio del 25 % sul preventivo di Fr. 83.000,— al massimo Fr. 20.750,— approvando l'annesso progetto di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Il Cons. Segr. di Stato :

Stefani

Ghisletta

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
e il sussidiamento delle opere di colonizzazione
in località Marcio, Piano di Magadino, Comune di Locarno,
di proprietà del Patriziato di Frasco

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 febbraio 1960 n. 876 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo di spesa delle opere di colonizzazione in località « Marcio », Piano di Magadino, Comune di Locarno, di proprietà del Patriziato di Frasco, sono approvati.

Art. 2. — E' stanziato a favore di queste opere un sussidio cantonale del 25 % sull'importo della spesa prevista in Fr. 83.000,—, ossia al massimo franchi 20.750,—, da portare in aumento al credito a bilancio per l'edilizia rurale.

Art. 3. — Le costruzioni verranno eseguite sotto la vigilanza del Dipartimento dell'economia pubblica (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto).

Art. 4. — La concessione dei sussidi è vincolata alle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947 sul sussidiamento delle opere di edilizia rurale.

Art. 5. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

